



**Senato della Repubblica
XIX Legislatura**

6^a Commissione (Finanze e tesoro)

Documento di osservazioni e proposte

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di procedimento accertativo e di concordato preventivo
biennale**

(Atto del Governo 105)

8 gennaio 2024

1. PREMESSA

Confartigianato e CNA valutano positivamente **il cambio di paradigma in materia di contrasto all'evasione** che scaturisce dall'introduzione del **nuovo istituto del concordato preventivo biennale** e dal **rafforzamento dell'adempimento collaborativo**. In pratica, viene favorita una interlocuzione preventiva con l'Amministrazione finanziaria finalizzata a ridurre o addirittura annullare i successivi controlli. Appare evidente la scelta di voler limitare i controlli *ex post* favorendo, al contempo, la *compliance* attraverso definizioni anticipate del tributo nel caso di piccole imprese e professionisti ovvero per le aziende di maggiori dimensioni incentivando il costante confronto finalizzato a evitare futuri contenziosi a fronte di riduzioni, sino all'azzeramento, delle eventuali sanzioni applicabili.

Tuttavia, ci preme anche sottolineare la necessità di dare al più presto attuazione al principio di delega sancito dall'articolo 16, c. 1, lettera d), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Principio che attraverso il rafforzamento dei regimi premiali attualmente vigenti (...) per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale (ISA), potrebbe portare a ridefinire i criteri di tassazione delle imprese e degli autonomi, agendo proprio sul meccanismo premiale, previsto per i soggetti a cui si rendono applicabili gli indicatori di affidabilità. Per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo dei contribuenti soggetti agli ISA, a nostro avviso, andrebbe sperimentato anche un nuovo sistema di tassazione dei redditi che punti a premiare l'efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all'aumentare del reddito dichiarato, piuttosto che spingere le imprese e i professionisti a scommettere sulle loro prestazioni future, spesso imprevedibili, con il solo concordato preventivo biennale.

Un sistema premiale che stimoli e incentivi l'efficienza produttiva delle imprese o del lavoro autonomo, legato alle *performance* di reddito incrementale dichiarato rispetto a una soglia minima di reddito, riferibile alle potenzialità produttive dell'impresa e da determinarsi in via presuntiva in base agli elementi desumibili dagli ISA. Peraltro, definita la soglia minima di reddito a partire dalla quale viene riconosciuto l'incentivo fiscale, l'agevolazione si «autofinanzerebbe», in quanto verrebbe riconosciuta solo nel caso di un effettivo incremento del reddito di partenza.

Ciò premesso, nel presente documento le scriventi Organizzazioni **limiteranno le osservazioni e considerazioni agli aspetti più importanti dell'istituto del concordato preventivo**, considerata la vasta platea (oltre quattro milioni di soggetti) di imprese e attività professionali di ridotte dimensioni a cui il medesimo è destinato.

2. OSSERVAZIONI IN MERITO AI SOGGETTI DESTINATARI DELLA PROPOSTA E ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame prevede che possono accedere al concordato i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di "minori dimensioni". Concretamente, però, i soggetti ammessi al regime concordatario vengono specificatamente individuati nei successivi articoli 10 e 23: contribuenti che applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale ISA** ed esercenti attività d'impresa, arti o professioni che **aderiscono al regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La platea è notevolmente vasta e **interessa oltre quattro milioni di soggetti**.

I **solli soggetti ISA**, oltre al rispetto di altre condizioni comuni anche per i soggetti forfetari, potranno accedere al concordato solo se nell'anno 2023 conseguono un punteggio di affidabilità almeno pari a 8, punteggio che potrà essere raggiunto anche mediante integrazione dei ricavi/compensi come previsto dal comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017. In pratica, la scelta del Governo è quella di garantire l'accesso solo ai contribuenti più virtuosi che garantiscono il livello di punteggio da cui scattano le premialità previste dal comma 11 dell'articolo 9-*bis* del citato decreto. Pertanto, il punteggio ISA diviene, oltre che strumento di selezione dei contribuenti ai fini dell'accertamento e di riconoscimento di alcune premialità ai virtuosi, anche, in presenza di punteggio pari a 8, elemento indispensabile per l'accesso alla proposta di concordato preventivo biennale. Considerato, in relazione a tale ultimo aspetto, che nell'anno 2021 i contribuenti con "voto" di affidabilità fiscale uguale o maggiore a 8 rappresentano il 44,6% della platea dei soggetti che hanno

applicato gli ISA per il citato anno, va valutata, attentamente, **la situazione dei rimanenti contribuenti che potrebbero presentare punteggi particolarmente bassi non attribuibili a comportamenti fiscali pericolosi, ma a difficoltà dello strumento ISA di fotografare correttamente la situazione dell'operatore economico.** A tal riguardo, considerato il valore maggiormente pregnante che vengono ad assumere gli ISA, è auspicabile che siano individuati **specifici canali di dialogo con gli Uffici per segnalare eventuali anomalie** al fine, per i successivi anni, di **poter porre rimedio alle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.**

3. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA METODOLOGIA PER L'ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA

Come previsto dalla legge delega, la proposta di concordato interesserà il reddito d'impresa e il valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Logicamente, per gli imprenditori individuali e i professionisti esercenti l'attività in forma individuale, esclusi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 dall'IRAP, oggetto di concordato sarà unicamente il reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda la metodologia che porterà alla formulazione della proposta, l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in commento, afferma unicamente che dovranno essere limitate le informazioni da richiedere ai contribuenti e che la metodologia sarà approvata, tenendo conto anche degli andamenti economici e dei mercati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In pratica, è necessario attendere l'emanazione del citato decreto per comprendere la **logica con cui verrà determinato il reddito e il valore della produzione ai fini IRAP.** Logiche che, come facilmente prevedibile, saranno diverse per i due gruppi di soggetti: contribuenti ISA e soggetti forfetari. Mentre per i primi, infatti, è agevolmente intuibile che le numerose informazioni sull'attività economica disponibili dal modello ISA permetteranno di fondare la proposta su solide basi metodologiche, per i secondi l'elaborazione appare più difficoltosa, data la scarsità di elementi conoscitivi, e ciò potrebbe comportare la richiesta di informazioni aggiuntive da fornire al momento dell'invio all'Agenzia delle entrate della richiesta di formulazione della proposta.

È evidente che l'adesione alla proposta è condizionata dalla **capacità dell'Amministrazione finanziaria di proporre un reddito e un valore della produzione ai fini IRAP, proiettato sulle due successive annualità, che tenga conto della situazione economica della singola impresa e dell'andamento dei mercati. Confartigianato e CNA valutano necessaria una fase sperimentale che permetta**, con il concorso degli operatori economici e dei loro intermediari e, anche, **attraverso riscontri oggettivi da parte dell'Amministrazione, di verificare la bontà della metodologia elaborata**. Oltre a ciò, si ritiene sia importante concedere la possibilità alle imprese e ai professionisti, di dimostrare con dati oggettivi, gli elementi specifici e imprevedibili sulla base dei dati sui quali si è fondata la proposta, il mancato raggiungimento del reddito e del valore della produzione concordato. Questo per evitare che siano assoggettati a tassazione basi imponibili mai realizzate a seguito di accadimenti straordinari e imprevedibili.

È del tutto evidente che l'impulso all'adesione che dovrebbe scaturire dal fatto che l'attività di controllo è indirizzata verso coloro che non aderiscono al concordato si riduce notevolmente se i non aderenti sono in numero molto elevato.

4. BENEFICI DELL'ADESIONE

In merito ai benefici conseguenti all'adesione al concordato, oltre alla non imponibilità dei maggiori redditi rispetto a quelli concordati, il contribuente non sarà assoggettabile a verifiche di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 tranne nei casi in cui il medesimo non decada dal concordato. Si evidenzia, peraltro, che restano immutati gli obblighi contabili e dichiarativi. Una delle cause di decadenza dal concordato (articolo 22, comma 1, lett. a) si verifica nel caso in cui sia accertata l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. Al riguardo, **andrebbe previsto che l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate non possa essere desunta sulla base di presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, ma unicamente da elementi di natura analitica.**

5. TEMPISTICA DI FORMULAZIONE E ADESIONE ALLA PROPOSTA

Le modalità operative con le quali giungere alla formulazione della proposta e alla sua accettazione sono disciplinate dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo.

Per la formulazione della proposta da parte dell'Agenzia delle entrate sarà necessario inviare direttamente, o tramite gli intermediari abilitati, una specifica richiesta all'Agenzia con la quale saranno acquisiti i dati necessari all'elaborazione della stessa. I programmi informatici per l'acquisizione dei dati e per l'invio della richiesta all'Agenzia saranno resi disponibili entro il 15 marzo di ogni anno, mentre per il solo 2024 i programmi saranno rilasciati entro il mese di aprile.

Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, l'Agenzia delle entrate trasmetterà al contribuente o al suo intermediario la proposta che evidenzierà il reddito d'impresa e il valore della produzione che è possibile concordare per le annualità 2024 e 2025. Il contribuente potrà accettare la proposta impegnandosi a dichiarare gli importi concordati, a regime entro il 30 giugno di ogni anno, mentre per il solo 2024 il termine è fissato al 31 luglio 2024. Le richieste in ogni caso dovranno essere inviate entro il decimo giorno precedente il termine per l'adesione.

La gestione delle proposte di concordato, pertanto, si concentrerà in circa tre mesi, se saranno rispettati i tempi previsti e se i programmi informatici che si interfacciano con i gestionali fiscali degli intermediari saranno resi disponibili alle medesime date. Di solito, una volta approvate le specifiche tecniche, trascorre un periodo più o meno lungo, a seconda della complessità dell'intervento, prima che le *software house* riescano a rilasciare gli applicativi.

Va anche considerato che, stante il nuovo calendario fiscale conseguente allo schema di decreto legislativo "semplificazioni" definitivamente approvato dal Governo il 18 dicembre u.s., dal 2024 entra a regime il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP con anticipo di due mesi rispetto a quello precedente (30 settembre anziché 30 novembre).

Conseguentemente, nei primi sette mesi del 2024, si concentrerebbe sia la consulenza relativa al concordato preventivo biennale che interessa circa quattro milioni di soggetti sia il calcolo delle imposte dovute per le dichiarazioni redditi e IRAP del periodo d'imposta 2023 il cui

versamento deve avvenire entro il 31 luglio 2024. L'esperienza di precedenti adempimenti fiscali che comportano gestioni di importanti flussi informativi ha insegnato che la fase di avvio di procedure complesse non è mai senza difficoltà. La breve finestra temporale in cui è concentrato il nuovo adempimento richiederebbe, sin da subito, procedure affidabili e rilasciate con congruo anticipo. Per tali motivi, **Confartigianato e CNA** valutano indispensabile un ripensamento, **almeno per il primo anno, dei tempi di accettazione della proposta procrastinando gli stessi al momento di invio dei dichiarativi.**